



Procura della Repubblica ***presso il Tribunale di Roma***

DECRETO DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO **(artt. 252, 354 e segg. c.p.p.)**

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento a carico di:

1. STANZIONE PASQUALE [REDACTED]
2. CERRINA FERONI GINEVRA [REDACTED]
3. GHIGLIA AGOSTINO [REDACTED]
4. SCORZA GUIDO [REDACTED]

persone sottoposte a indagini in relazione alle seguenti ipotesi di reato:

1. *delitto p. e p. dagli artt. 110, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, quali Pubblici Ufficiali, membri del collegio dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali, avendo per ragione del loro Ufficio la disponibilità di denaro pubblico, se ne appropriavano, attraverso la richiesta di rimborsi per spese compiute per finalità estranee all'esercizio di mandato, per un importo complessivo in corso di quantificazione*

In Roma in data anteriore e prossima al novembre 2025

2. *delitto p. e p. dagli artt. 81, 314, comma 2, c.p. perché, quali Pubblici Ufficiali, membri del collegio dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali avendo, per ragione del loro Ufficio, la disponibilità di un'autovettura di servizio, Citroen C5X tg GT031ZZ, facevano uso momentaneo della stessa per finalità estranee alla funzione pubblica, contravvenendo alle disposizioni del DPCM 3.8.2011 e del DPCM 25.9.2014 che ne regolano l'utilizzo*

In Roma accertato fino al dicembre 2025

3. *delitto p. e p. dagli artt. 110, 318, 319 c.p. perché, in concorso tra loro, quali Pubblici Ufficiali, membri del collegio dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali, omettendo un atto del loro ufficio, ovvero non erogando alcuna sanzione se non una meramente formale, alla società ITA AIRWAYS (nella quale, peraltro, il responsabile della protezione dei dati era, per gli anni 2022-2023, l'Avv. Stefano Aterno, membro dello studio legale E-Lex fondato da Scorza Guido e del quale è tuttora partner la moglie di questi), a fronte del riscontro di irregolarità formali e procedurali nel monitoraggio delle comunicazioni e nella tenuta della documentazione relativa al trattamento dei dati, nonché*

mettendo comunque a disposizione i propri poteri e la loro funzione in favore della società di volo, ricevevano come utilità tessere "VOLARE" classe executive, per il valore di euro 6.000 cadauna

In Roma, conclusione della procedura sanzionatoria nel 2025

IL FUMUS DEI REATI IN CONTESTAZIONE

Il procedimento trae origine dall'approfondimento investigativo compiuto dalla Guardia di Finanza, successivamente alla diffusione di notizie relative alle condotte compiute dai membri del Collegio dell'Autorità Indipendente del Garante della Privacy, portate a conoscenza a seguito di due puntate della trasmissione giornalistica d'inchiesta *Report*, andate in onda il 2 e il 9 novembre scorsi. Nella specie, le notizie diffuse, poi approfondite dalla Guardia di Finanza, concernono dati ufficiali, appresi attraverso accesso civico agli atti nonché per il tramite di informazioni trapelate a mezzo di fonti interne (in ordine alle quali vi sono approfondimenti in corso). Le condotte disinvoltate degli indagati sarebbero emerse a più riprese e in molteplici occasioni, disvelando comportamenti che da meri illeciti offensivi del decoro dell'ente sarebbero sfociati con facilità nelle ipotesi delittuose provvisoriamente ascritte, oltre a integrare, in molteplici occasioni, la abrogata fattispecie del reato di abuso d'ufficio.

- *Il peculato con riferimento alle somme di denaro dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali*

Assume rilievo, al riguardo, l'esame dei bilanci consuntivi acquisiti sul sito istituzionale del GPDP, che ha evidenziato, nel periodo 2021 - 2024, **un incremento significativo delle voci riconducibili alle spese per organi e incarichi istituzionali dell'Autorità e alle spese di rappresentanza**. Nello specifico, la voce relativa agli organi e incarichi istituzionali registra una crescita progressiva, che nel solo anno 2024 avrebbe raggiunto - passando da circa 851 mila euro nel 2021 - l'importo complessivo di € 1.247.000,00, in larga parte riconducibile a rimborsi per viaggi, soggiorni in alberghi di categoria "cinque stelle", cene di rappresentanza, servizi di lavanderia, fino a ricomprendere altresì *fitness* e cura della persona.

I costi di rappresentanza e gestione, a fronte di una spesa marginale nel 2021 (poco superiore a 20 mila euro), avrebbero registrato un incremento significativo a partire dal 2022, raggiungendo nel 2024 circa € 400.000,00 annui, a fronte dell'innalzamento del tetto di spesa autorizzato dal Collegio nel 2020 da € 3.500,00 a € 5.000,00, dato confermato anche dal Segretario Generale Fanizza Angelo, escusso a sommarie informazioni da questa AG, in data 9.1.2026, a seguito delle dimissioni dal suo incarico: (...) *Il precedente provvedimento regolatorio del 2012 fissava il limite di 3.500,00 euro che poi è salito a 5.000,00 nel 2020. Credo che la modifica sia proprio stata adottata dall'attuale collegio.*

Vale riportare in proposito quanto in generale riferito da persona, escussa a sommarie informazioni in data 15.11.2025 presso questi Uffici, le cui generalità -allo stato- si omettono per ragioni di tutela:

(...) *Nelle ultime settimane a seguito delle vicende connesse all'indagine giornalistica di REPORT, si è generato un certo clima di apprensione; in realtà lo stesso è cominciato già a luglio, quando si è avuta notizia di una presentazione di istanza di accesso civico da parte della redazione di REPORT ai documenti di spesa relativi al funzionamento dell'organo collegiale, comprensivi di spese di vitto, alloggio, spese di missione e relative all'utilizzo delle auto di servizio. Tale clima di tensione era dovuto, da un lato, alla convinzione che il disvelamento di tali documenti avrebbe certamente comportato un danno di immagine per la società; dall'altro, vi era comunque una volontà di minimizzare le informazioni in virtù di una pretesa onerosità di*

quanto richiesto dalla redazione. E in questo caso però, non dando le informazioni richieste, vi era il rischio di passare per una amministrazione non trasparente. Rischio, a mio avviso, peggiore.

Alla richiesta di accesso civico presentata dalla redazione sono stati consegnati dati riepilogativi che esprimevano costi medi e, dunque, non consentivano l'esatta ricostruzione dei movimenti, vanificando pertanto la stessa ratio del controllo democratico, sotteso all'accesso agli atti.

Preciso che, sebbene non si conoscessero le spese del garante nel dettaglio, peraltro prima di apprendere anche alcuni dettagli dalle ultime puntate della trasmissione REPORT, vi era comunque la sensazione diffusa di una gestione abbastanza disinvolta, anche derivante dalle informazioni di cui noi interni eravamo a conoscenza, come quella relativa al cospicuo numero di persone che generalmente vanno in missione all'estero per accompagnare i membri del Collegio (talvolta una decina tra interessati e accompagnatori, come nel caso del Giappone).

Il Garante, sulla base delle richieste formulate in sede di accesso civico agli atti da parte della redazione della trasmissione televisiva Report <<sulla disciplina dei rimborsi a favore dei componenti del Collegio>>, ha fornito alcune delucidazioni, basandosi- tuttavia- esclusivamente su dati aggregati, senza dunque consentire l'individuazione di concreti elementi di riscontro tenuto conto che i documenti - su cui si fonda la disciplina dei suindicati rimborsi (<<delibera n. 290 del 10 dicembre 2020>> e <<circolare del 22 febbraio 2022>>) - non risultano consultabili dal sito internet istituzionale dell'Authority <<Amministrazione Trasparente>>).

Invero, per il tramite del medesimo sito istituzionale è stato possibile riscontrare la presenza del <<regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilità>> che definisce, tra l'altro, le linee guida sulla <<gestione delle spese>> e sulle <<spese di rappresentanze>>, i cui impegni di spesa risulterebbero assunti <<dal segretario generale e dai responsabili delle funzioni-obiettivo nei limiti di spesa ad essi assegnati>> e trasmessi senza ritardo <<al dipartimento amministrazione e contabilità e da questo registrati progressivamente, previa verifica della relativa regolarità amministrativa e contabile, in particolare per quanto riguarda l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del competente dirigente, la corretta imputazione al capitolo di spesa dell'esercizio di pertinenza e la disponibilità finanziaria>>.

• Spese di vitto e alloggio

Dalle investigazioni sinora compiute è stato possibile accertare che tutti i membri del Collegio sono in possesso di una carta di credito, riconducibile al circuito NEXI PAYMENTS SPA, attraverso la quale gli stessi sono delegati a operare sul conto corrente dell'Autorità; al contempo, per i componenti del Garante non residenti in Roma, è previsto un rimborso con tetto massimo mensile di euro 5.000,00 il cui importo tiene conto delle spese per l'alloggio e per i pasti; a tal proposito è stato accertato che Scorza Guido è l'unico membro del Collegio con residenza in Roma; diversamente, la vicepresidente Cerrina Feroni Ginevra alloggia solitamente presso la struttura ricettiva SINA BERNINI BRISTOL, sita in Roma, piazza Barberini n. 23; Ghiglia Agostino alloggia solitamente presso l'hotel PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL & SPA sito in Roma, via Gerolamo Frescobaldi n. 5; il Presidente Stanzione Pasquale, residente in Salerno, ha invece stipulato contratto di locazione agevolata di immobile a uso abitativo con tale Ghira Claudio, per un immobile sito in piazza della Pigna n. 56, il cui importo è stato modificato (o, comunque, appare in corso di modifica) dalla somma di euro 2.900,00 mensili alla somma di euro 3.700,00 mensili. Tale anomala circostanza, sulla quale sono in corso approfondimenti, fa il paio con un altro aspetto meritevole di interesse investigativo ovvero la contiguità spaziale del predetto immobile ove il Presidente dimorerebbe, con altro immobile, sito al numero civico

vicino, nel quale risulta insistere una struttura ricettiva nella forma di B&B, riconducibile a società facente capo alle figlie del Presidente Stanzone, i cui rapporti con i rimborsi da parte dell'Autorità sono in corso di accertamento.

Per ciò che concerne il canone di locazione dell'immobile in uso a Stanzone Pasquale e l'anomala circostanza circa la modifica del canone di locazione, posto sempre a rimborso da parte dell'Autorità Amministrativa Indipendente, ha riferito l'ex Segretario generale Fanizza Angelo: (...) Per quanto riguarda l'immobile preso in affitto da Stanzone so che dopo aver sempre chiesto il rimborso di 2.900,00 euro, a partire da ottobre o novembre 2025 era stata invece avanzata una richiesta di rimborso di euro 3.700,00 perché, a dire del Presidente, lui stesso aveva proceduto a una rinegoziazione privata che aveva quindi comportato l'imposizione di tale nuovo canone; posto che l'aumento era considerevole, prima delle mie dimissioni, avevo detto alla Garofalo di non procedere al pagamento in quei termini perché era necessario prima appurare nel dettaglio questa modifica che mi è apparsa un po' anomala e di cui non sapevamo nulla. Non so come si sia evoluta la situazione dato che poi mi sono dimesso.

Ha riferito altro soggetto, escusso a sommarie informazioni le cui generalità -allo stato- si omettono per ragioni di tutela:

(...) non sono in grado di riferire se il Presidente viva da solo ma so per certo, per averlo personalmente visto, sul contratto vi è anche l'indicazione di 2 familiari oltre lui

Per quanto attiene, invece, alle spese sostenute per i pasti, si rappresenta che la consultazione delle banche dati in uso alla Polizia Giudiziaria delegata ha permesso di constatare come il medesimo Stanzone, nel corso delle annualità d'imposta dal 2023 al 2025, abbia intrattenuto, quantomeno, rapporti commerciali con la **DITTA ANGELO FEROCI DI EREDI ALDO POLZELLA SRL**, macelleria emersa nel corso dell'inchiesta giornalistica di REPORT:

Anno	Totale complessivo
2023	€ 1.551,44
2024	€ 3.318,53
2025	€ 1.749,98

A tal proposito ha riferito Fanizza Angelo: (...) Per quanto attiene a queste spese dubbie, quali le famose spese alla macelleria da parte del Presidente Stanzone non so dire con precisione come le stesse siano state fatte; (...); so che personalmente avevo cercato la documentazione di riferimento dando incarico al funzionario Ruello e avevo trovato dei documenti presso il dipartimento competente che non erano né fatture né scontrini ove erano annotati questi "pasti pronti" che presumo siano andati a rimborso. Erano 2/3 documenti su cui erano annotate spese di circa 70 euro ciascuna.

- **Spese di missione e ulteriori spese dubbie**

Altra situazione meritevole di approfondimento investigativo concerne le missioni istituzionali all'estero, in particolare quella del G7 di Tokyo (2023), il cui costo ufficialmente comunicato sarebbe stato di € 34.000,00, ma che, secondo fonti interne e documentazione informale, avrebbe superato gli € 80.000,00, di cui € 40.000,00 destinati ai soli voli. Analoga situazione si sarebbe verificata in occasione delle missioni in Georgia (Batumi) e in Canada. Rileva, in particolare, che alcuni componenti del Collegio abbiano viaggiato in *business class*, pur in assenza dei presupposti previsti dalla pertinente regolamentazione, ben consapevoli di tale

aspetto. E invero, com'è noto, la regolamentazione del regime di viaggio per tutte le Pubbliche Amministrazioni è affidato a una direttiva del Consiglio della Presidenza dei ministri, la quale prevede la possibilità di viaggiare nella più alta classe (*business*) soltanto qualora il viaggio preveda una durata superiore alle 5 ore, senza alcuna interruzione. E' stato accertato che per la missione Georgia, Cerrina Feroni e Ghiglia abbiano viaggiato, a spese del Garante, nella classe *business*, nonostante il viaggio prevedesse interruzioni che avrebbero richiesto di viaggiare in classe *economy*. Illuminanti, a tal proposito, le dichiarazioni rese sul punto da Fanizza Angelo: (...) *Per ciò che concerne la missione in Georgia, avvenuta prima del mio insediamento, la Cerrina e Ghiglia volarono entrambi in business class con emissione di relativi biglietti a spese del Garante sebbene ci fosse stata una interruzione nel viaggio (...). Alcuni dirigenti dei dipartimenti che parteciparono invece viaggiarono in classe economica. Inizialmente anche per i membri del collegio il viaggio era previsto in classe economica salvo poi modifica a seguito delle obiezioni di Ghiglia che aveva riferito che loro non viaggiavano mai in economica. Non sono a conoscenza di eventuali restituzioni da parte dei due diretti interessati. So che la Cerrina aveva interloquito a mezzo e-mail con l'allora segretario generale, Claudio Filippi, il quale aveva prodotto in allegato alla mail la disciplina relativa alla possibilità di usufruire della business class, informando la Cerrina quindi dei presupposti relativi alle 8 ore. So che comunque, ciononostante, i biglietti poi emessi dal Garante erano relativi alla business class. Tale circostanza l'ho appresa perché lo stesso Filippi mi ha mostrato delle fotocopie relative alla corrispondenza via mail con la Cerrina.*

Con riferimento, invece, alla missione istituzionale in Giappone assume rilievo quanto specificamente riferito da persone, escusse a sommarie informazioni, le cui generalità -allo stato- si omettono per ragioni di tutela.

(...) Nel corso delle dichiarazioni rese il giorno 25.11.2025 Lei ha testualmente dichiarato:

Preciso che, sebbene non si conoscessero le spese del garante nel dettaglio, peraltro prima di apprendere anche alcuni dettagli dalle ultime puntate della trasmissione REPORT, vi era comunque la sensazione diffusa di una gestione abbastanza disinvolta, anche derivante dalle informazioni di cui noi interni eravamo a conoscenza, come quella relativa al cospicuo numero di persone che generalmente vanno in missione all'estero per accompagnare i membri del Collegio (talvolta una decina tra interessati e accompagnatori, come nel caso del Giappone). Ciò posto può fornirci elementi di dettaglio?

per la missione in Giappone è stato assunto per tre mesi Filiberto Emanuele Brozzetti, conoscitore della lingua inglese. La Cerrina avrebbe richiesto l'assunzione del medesimo per lo specifico viaggio sebbene all'interno del Garante sia presente una figura che funge da interprete ufficiale, nella persona del dr. Caselli, che, comunque, si occupa anche di privacy. Dopo la missione in Giappone, nel 2024, è stato bandito un concorso per l'assunzione di 2 traduttori

E ancora, da parte di altro soggetto escusso:

(...) *In un solo caso che ricordo abbiamo recuperato la differenza per il viaggio in Batumi in quanto è stata utilizzata la business class piuttosto che la economy; in questo caso il volo era di circa 5 ore.*

Per quanto attiene, invece, alle spese sostenute per i viaggi in treno, in più occasioni abbiamo stornato al dr. Ghiglia la differenza del viaggio con tariffa Executive.

E ancora, da parte di ulteriore soggetto escusso:

(...) *riferisco di aver notato la presenza di viaggi ferroviari in classe Executive, non credo spettanti, l'utilizzo di NCC nonché di fatture emesse nel medesimo giorno da più strutture ricettive (...). So per certo che anche le spese dei componenti non residenti a Roma effettuate nella città di residenza del tipo itinerario taxi - casa - stazione o aeroporto è stata fatta rientrare tra le spese sostenute per motivi di servizio.*

(...)mi risulta che Stanzone, avendo optato per la locazione di un immobile nella città di Roma, non abbia diritto a rimborsi spese per trasporti dal domicilio romano all'indirizzo di residenza salernitano.

E ancora, con riferimento alla missione in Giappone, la stessa persona ha riferito: questo viaggio è stato molto chiacchierato all'interno del Garante tanto da essere stata diffusa la cifra totale di spesa, ammontante si dice a circa € 70.000. A Tokyo, oltre alla Vice Presidente Cerrina Feroni, si sono recati due dirigenti di ruolo, dr. Montuori e dr. Caselli, l'allora segretario generale Fabio Mattei e l'assistente della professoressa Cerrina Ferroni, dott. Brozzetti. Quest'ultimo, già assistente della Cerrina fino a qualche mese prima con qualifica di funzionario a tempo determinato, per la missione in argomento ha ricevuto un incarico dirigenziale a tempo determinato per la durata, se non ricordo male di soli due mesi. Le criticità che ho sentito hanno riguardato non solo il numero eccessivo di partecipanti ma soprattutto la durata del viaggio. Infatti, mentre Mattei, Montuori e Caselli sono rientrati a Roma al termine del G7, pare che la Cerrina e il suo assistente Brozzetti siano rimasti altri 4/5 giorni in Giappone per poi volare in California per partecipare ad un convegno presso un'università di Berkeley. Ho sentito che anche in California la Cerrina si sia trattenuta più del dovuto.

Sussiste altresì *fumus* del reato sopraindicato anche con riferimento a ulteriori spese dubbie, in corso di approfondimento: si pensi, a tal proposito, alla spesa effettuata da Cerrina Feroni presso un parrucchiere e pagata con carta di credito intestata al Garante, salvo poi successivo rimborso e una cena pagata da Scorza Guido per circa 6/7 persone, per finalità estranee al mandato. Sul punto ha riferito Fanizza Angelo: So, per esempio, che in più di un'occasione erano state pagate delle spese, come quelle relative al parrucchiere da parte della vicepresidente ovvero di una cena per 7/8 persone da parte di Scorza, con la carta di credito del Garante e che la funzionaria del dipartimento della contabilità, Simonetta Garofalo, aveva fatto presente che non erano inerenti all'attività lavorativa e pertanto credo siano state tutte riconsegnate visto che non ho avuto segnalazioni da parte della Garofalo. Sono certo della restituzione di quella del parrucchiere da parte della Cerrina.

Sul punto giova altresì riportare quanto specificamente riferito da altro soggetto escusso a sommarie informazioni le cui generalità -allo stato- si omettono per ragioni di tutela.

(...) durante il mio breve periodo, ho notato l'assenza di regolamenti interni che disciplinassero le spese sostenute dal personale del GPDP.

(...) mi è stata offerta la possibilità di avere la disponibilità di una carta di credito corporate; non ho accettato anzi tale offerta mi è parsa alquanto strana. Nessuna pubblica Amministrazione dal 1990 mi aveva proposto di avere una carta di credito corporate personale. Se non erro, i componenti del Collegio avevano la disponibilità di carte di credito corporate, mi sembra di ricordare un plafond di € 5.000,00.

(...), mi sono accorto che alcuni componenti del Collegio addebitavano all'Authority spese, a mio avviso, eccessive riferibili a titolo esemplificativo a contratti di locazione, per quanto attiene al Presidente, spese d'albergo, per quanto attiene ad altri componenti, ovvero elevate spese di missione.

In un'occasione mi fu sottoposta una fattura d'albergo di Agostino Ghiglia contenente la voce bevande e fiori. A mio avviso tale fattura non andava rimborsata integralmente ma andava scorporata delle voci non inerente all'attività istituzionale.

• **Utilizzo improprio dell'autovettura di servizio**

Gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza hanno accertato un illecito utilizzo dell'autovettura in uso all'Autorità Indipendente. E invero, oltre a essere emerso, e portato all'attenzione pubblica, che Ghiglia Agostino avrebbe utilizzato l'autovettura di servizio per recarsi presso la sede di un partito politico per finalità estranee al mandato, dagli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria delegata è stato constatato che in data 30/12/2024 sono stati

pubblicati i dati <<del censimento permanente delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2024>> che il Dipartimento della Funzione Pubblica realizza in collaborazione con FormezPA, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 25 settembre 2014.

Per quanto di specifica competenza, il Garante, così come indicato analiticamente dalla nota della GDF che si riporta in stralcio, risulta avere nella propria disponibilità n. 1 autovettura con autista con uso esclusivo:

A tal riguardo:

- (a) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/08/2011, avente a oggetto <<Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni >>¹, ha stabilito che:

Art.	Comma	Testo
2 ²	1	Le autovetture di servizio possono essere assegnate in <u>uso esclusivo</u> alle seguenti Autorità: a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato; c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche; d) Presidente del Consiglio di Stato; e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti; f) Avvocato generale dello Stato; g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana; <u>h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti;</u> i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
2	2	Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in <u>uso non esclusivo</u> , ai seguenti soggetti: a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) Capi di Gabinetto dei Ministri; c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) Segretari generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 ³ ;

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con n. 214 del 14 settembre 2011.

² Soggetti legittimati all'uso di autovetture di servizio.

³ Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione):

1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente

		e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2. 3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione.
4 ^a	1	L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2 è concesso limitatamente a periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
4	2	Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'articolo 2 comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione.

(b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/09/2014, avente ad oggetto <<Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone>>⁵ ha stabilito che:

Art.	Comma	Testo
3 ⁶	1	L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, esclusi le regioni e gli enti locali, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che il Garante ha in uso un'autovettura con autista a uso esclusivo del Presidente del Collegio, la quale, peraltro, dovrebbe necessariamente essere

decreto. È rimessa alla valutazione degli organi costituzionali la disciplina dell'utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a) DPCM 12 gennaio 2012).

⁴ Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio.

⁵ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con n. 287 dell'11/12/2014.

⁶ Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio.

utilizzata per <<inderogabili ragioni di servizio>> e non per gli spostamenti <<tra abitazione e luogo di lavoro>>.

I servizi di osservazione della GDF hanno invece dimostrato che la predetta autovettura viene sovente utilizzata da tutti i membri del Collegio e anche per finalità estranee alle esigenze di servizio ovvero, oltre che per gli spostamenti casa lavoro anche per ulteriori spostamenti di carattere strettamente personale: si consideri, per esempio, l'accompagnamento con la macchina di servizio del Presidente Stanzone presso la casa di cura Santo Volto, sita in Roma piazza Tempio di Diana n. 12 (in data 27.11.2025) o ancora il *viaggio*, a bordo dell'auto di servizio, di Ghiglia Agostino, in data 12.12.2025 che viene prelevato dall'hotel Parco de Principi ove alloggia e accompagnato presso l'aeroporto di Roma Fiumicino.

- *Vicenda relativa ai rapporti con la società di volo ITA; rapporti con lo studio legale E-Lex e conflitto d'interessi*

Sussiste il fumus del reato in contestazione (capo 3) per ciò che concerne i rapporti tra l'Autorità del Garante della Protezione dei dati personali e la compagnia di volo Ita Airways. Analizzando la documentazione consultabile su fonti aperte è stato possibile verificare che ITA Airways ha aderito nel marzo 2023 all'iniziativa "Finalmente un po' di privacy" in qualità di soggetto sostenitore, nell'ambito di un progetto di coinvolgimento pubblico-privato finalizzato alla diffusione della cultura della protezione dei dati personali in Italia. Per quanto venga precisato che la campagna è stata finanziata dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* mediante il fondo a vantaggio dei consumatori e che non è stata sostenuta alcuna spesa diretta da parte di ITA Airways, appare anomala la circostanza per cui i componenti del Collegio del Garante sarebbero stati destinatari, proprio nel marzo 2023, di tessere VOLARE, consegnate dalla compagnia aerea, per il valore di euro 6.000,00 cadauna. In merito, ITA Airways ha contestato la ricostruzione secondo cui tali tessere sarebbero state emesse direttamente con status "Executive", chiarendo che esse riportavano inizialmente lo status "Smart" e che l'eventuale passaggio al livello *Executive* è avvenuto nel rispetto di una specifica procedura interna della Compagnia, la quale tuttavia non appare chiara.

Sul punto, anche l'ex Segretario Generale Fanizza Angelo, pur se non a conoscenza della vicenda che ha riguardato la compagnia aerea in quanto precedente al suo insediamento, ha reso delle informazioni di rilievo volte, soprattutto, a sottolineare **il costante rapporto intercorrente tra la compagnia aerea e l'Autorità**, investita di numerosissimi procedimenti che vedono ITA Airways come parte in causa: (...) *Per ciò che concerne la vicenda ITA/Alitalia so ben poco perché si tratta comunque di vicende che risalgono al tempo antecedente al mio insediamento. Sicuramente sono a conoscenza del fatto che tutti e quattro i componenti del collegio sono titolari delle tessere Volare che consentono di accedere alla sala lounge, pur non essendoci i presupposti perché sono legati al kilometraggio che non credo loro abbiano raggiunto e di questo sono ben consapevoli. Non so se sia stato trattato qualche procedimento nello specifico da parte del Garante che riguardasse Alitalia/ITA, quello che so per certo è che molto spesso Ita si interfaccia con il Garante perché si occupa di molte questioni attinenti la privacy. Ricordo, per esempio, una vicenda che ha dato luogo a un procedimento ancora in atto che riguarda Linate e i problemi di un eventuale riconoscimento facciale che lo scalo aveva proposto come tecnologia innovativa che potrebbe comportare problemi di privacy. La vicenda che era emersa dalla trasmissione Report invece riguardava reclami di dipendenti della compagnia aerea per violazione della privacy a causa dell'invio di mail ma non so essere preciso sul punto.*

Altro aspetto che richiede ulteriore approfondimento investigativo concerne la posizione dell'Avvocato Stefano Aterno, nominato *Data Protection Officer* per la Compagnia aerea per gli anni 2022-2023 e, al contempo, membro dello studio legale E-LEX, fondato da Scorza Guido (ove presta attualmente servizio la moglie, Capolupo Maria Grazia, come *Salary Partner*). Rileva, in proposito, anche il fatto che la compagnia ITA Airways abbia visto, nell'arco temporale 2023-2025, detto studio come fornitore di servizi (deve ritenersi legali e/o di consulenza) per complessivi € 116.693. Per converso, è significativo che una procedura iniziata proprio nel 2023 a carico di ITA, che avrebbe condotto al riscontro di irregolarità formali e procedurali nel monitoraggio delle comunicazioni e nella tenuta della documentazione relativa al trattamento dei dati, si sia conclusa nel 2025 con l'irrogazione di una sanzione di natura meramente formale; il procedimento ha visto come relatore proprio Scorza Guido, il quale ha sorprendentemente dichiarato alla trasmissione televisiva *Report* di non essere stato a conoscenza del ruolo ricoperto dall'avv. Aterno nell'ambito di ITA.

Sul punto giova altresì riportare quanto specificamente riferito da soggetto escusso a sommarie informazioni le cui generalità -allo stato- si omettono per ragioni di tutela.

(...)dopo l'inchiesta di Report, ho sentito Ghiglia riferire in un colloquio non meglio precisato tra vari colleghi, che le tessere sarebbero state ricevute grazie all'intervento di Scorza. In effetti, avendo visto che il DPO di ITA è l'avv. Aterno, socio dello studio E-lex, ho immaginato che possa essere stato lui il tramite per l'ottenimento delle tessere.

- **Ulteriori rapporti dubbi con lo studio E-Lex (caso META e caso Asl Abruzzo)**

Il tema dei richiamati rapporti di un membro del Collegio, Scorza Guido, con lo studio E-Lex porta ad attribuire altresì rilievo, nell'ambito delle procedure che devono formare oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi, a quella che concerne la Asl Abruzzo 1, (ente che si è avvalso dell'assistenza dello studio legale E-lex), interessato in una procedura avente a oggetto un *data breach* di non poco rilievo, conclusosi con un semplice provvedimento di ammonimento (laddove, invece, una procedura sostanzialmente analoga nei presupposti, nei confronti della ASL Napoli 3, si è conclusa con l'irrogazione di una rilevante sanzione di euro 30.000,00). Non può pertanto passare inosservata la circostanza per cui allo studio legale sopra indicato sia stato conferito dalla ASL un mandato a titolo difensivo/collaborativo di rilevante importo, retribuito con euro 46.945,60 nel 2023 ed euro 46.945,60 nel 2024.

Anche a questo proposito vale riportare quanto riferito da persona, le cui generalità si omettono a fini di tutela.

(...)da mie ricerche su internet ho appurato che lo studio E-Lex abbia ricevuto una consulenza dall'Azienda Sanitaria in questione. Il provvedimento si è concluso anche in questo caso con un ammonimento

Altra procedura, che assume rilievo nel senso indicato, concerne la sanzione irrogata nei confronti della società META in relazione all'immissione in commercio dei cd. *smartglasses*, dispositivi caratterizzati da evidenti criticità sotto il profilo della tutela della privacy, tanto dei detentori quanto dei terzi. La sanzione, inizialmente ipotizzata in misura pari a 44 milioni di euro, sarebbe stata successivamente ridotta prima a 12,5 milioni e, infine, ad appena 1 milione di euro, adottata con tale ritardo procedurale da renderne necessario il successivo annullamento autotutela; è necessario comprendere in che termini su tale vicenda abbia avuto impatto

sponsorizzazione fatta da Scorza Guido dei predetti occhiali, dei quali ha infatti parlato positivamente in un video divulgato sui social network e, altresì, se e in che modo questi, avendo ormai preso espressa posizione in ordine all'argomento, si sia effettivamente astenuto dalle adunanze riguardanti il procedimento a carico di META. Sul punto ha riferito Fanizza Angelo: (...) *Passando alla vicenda META ribadisco che l'istruttoria era stata molto lunga perché, non solo aveva visto la contrapposizione tra i dirigenti di vari dipartimenti che avevano posizioni contrapposte ma anche per la posizione di Scorza dato che questi aveva fatto un video, mi pare fosse una diretta su instagram, in cui aveva questi occhiali META, che credo avesse comprato, e che tra virgolette, sponsorizzava nel senso che non ne parlava in termini oppositivi. Pertanto, lui ufficialmente si era astenuto nelle adunanze ma è poi emerso, così come ha dimostrato Report, che in realtà era presente ad alcune sedute, seppur non avrebbe dovuto (ve n'è traccia perché le sedute erano registrate). L'iniziale sanzione di 44 milioni di euro in realtà non è mai stata adottata, era una bozza di provvedimento mentre era stata emessa formalmente la sanzione di un milione di euro a cui si accompagnava l'inibizione alla vendita. Si è poi deciso di annullarla in autotutela, con un provvedimento laconico che dice ben poco ma che ritengo, così anche per ammissione degli stessi componenti del Collegio, sia stato adottato perché era passato troppo tempo e l'emissione di una sanzione, dopo tutto questo tempo, li avrebbe esposti a eventuale ricorso che rischiava di essere accolto.*

Sul punto val la pena osservare che il Collegio ben poteva essere a conoscenza del fatto che l'allungamento dei tempi della procedura sanzionatoria avrebbe originato il rischio di prescrizione.

Rileva, da ultimo, la circostanza che il 16 ottobre 2024 in occasione dell'evento *ComoLake 2024* sia avvenuto un incontro (la cui finalità e il cui contenuto non sono noti) tra un'esponente di META, Angelo Mazzotti, all'epoca responsabile delle relazioni istituzionali della società, e il componente del Garante, Agostino Ghiglia; META aveva partecipato all'evento in qualità di partner, allestendo un'area espositiva con uno spazio dimostrativo dedicato proprio ai dispositivi RAYBAN META. Rileva infine anche il fatto che in una memoria difensiva presentata da META al Garante si faccia riferimento a un intervento pubblico favorevole agli *smartglasses* da parte di un componente dell'autorità (verosimilmente Scorza).

Anche a questo proposito vale riportare quanto riferito sull'argomento in questione e sulle possibili anomalie dalla persona già sopra indicata:

(...) *L'ufficio preposto a curare l'istruttoria (Reti telematiche e Marketing), alla cui dirigenza si sono succeduti dapprima il dott. Acciai e poi il dott. Filippi, avendo appurato l'applicabilità della suddetta direttiva, avendo rilevato una violazione della normativa sui dati personali, hanno proposto al Collegio l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 44 milioni di euro.*

A domanda, so che il predetto provvedimento è stato più volte messo all'ordine del giorno del Collegio e più volte rinviato.

A domanda, non esiste con la recente giurisprudenza un termine del procedimento univoco, ad ogni modo non oltre i 18 mesi.

Fintanto che risulta Acciai alla dirigenza del dipartimento, che è in grado di riferire sicuramente sul fatto, lo stesso propone al Collegio il provvedimento da 44 milioni, non accogliendo, se non ricordo male, proposte alternative

(...) *Tale situazione, se non ricordo male, avviene nel giugno 2024. A seguire, il provvedimento viene portato nei successivi Collegi, non ne conosco le motivazioni. Sul punto, posso dire che il Collegio ha coinvolto il Dipartimento Tecnologie Digitale e Sicurezza Informatica retto dal Dott. Comella. Tale richiesta trae origine dal Collegio in quanto quest'ultimo non era convinto dell'applicabilità della Direttiva E-Privacy, richiedendo al medesimo Comella un parere tecnico. Su tale aspetto, alla richiesta istruttoria è stato interpellato anche un funzionario del Dipartimento di Comella, l'ing. D'Acquisto. Sul punto, a domanda, confermo quanto indicato da Report, circa la volontà del Ghiglia di "smontare" la relazione del*

LA NECESSITÀ DI PROCEDERE ALLA RICERCA DELLA PROVA MEDIANTE SEQUESTRO DELLA DOCUMENTAZIONE

Alla stregua delle circostanze sopra descritte appare pertanto necessario verificare - con modalità che garantiscano la genuinità degli accertamenti, a conferma di quanto eventualmente dichiarato dalle persone escusse a sommarie informazioni a conoscenza dei fatti (o, piuttosto, a smentita degli stessi) e, al di là di quanto riscontrabile in fonti aperte, l'eventuale sussistenza di accordi di natura illecita alla stregua dei quali possa ravvisarsi una sinallagmaticità tra l'esercizio della funzione da parte dei membri dell'Autorità Garante, la conclusione di procedimenti in senso sostanzialmente favorevole ai soggetti incolpati e la produzione dei benefici economicamente rilevanti, fosse anche in modo indiretto, in favore dei membri stessi o di taluno di essi. E' anche necessario lumeggiare gli intenti sottesi all'eventuale indebito utilizzo di denaro e la consapevolezza da parte degli eventuali utilizzatori.

È, pertanto, necessario acquisire tutta la documentazione relativa alle spese, comprensive di vitto, alloggio, missioni nonché a ogni ulteriore spesa gravante sull'Autorità (o, diversamente, sopportata in autonomia dai singoli componenti quando non attinente al mandato); in particolare, acquisire documentazione che regolamenti nel dettaglio il regime delle spese, le modalità con cui sia possibile ottenere il rimborso, i limiti di utilizzo degli strumenti finanziari facenti capo al Garante. È ancora, acquisire e meglio comprendere la disciplina relativa all'utilizzo dell'autovettura di servizio (in relazione ai soggetti autorizzati e agli spostamenti consentiti); nonché tutta la documentazione relativa alle istruttorie che abbiano interessato le società Ita Airways, Meta e Asl Abruzzo, al fine di verificare l'esistenza di irregolarità che siano tali da integrare fattispecie di reato, come sopra detto. Tale esigenza verrà soddisfatta con autonomo ordine di esibizione, ma è indubbio che elementi probatoriamente significativi in proposito possono essere acquisiti anche in sede di esecuzione del presente provvedimento.

LA NECESSITÀ DI PROCEDERE ALLA RICERCA DELLA PROVA MEDIANTE SEQUESTRO DEI TELEFONI CELLULARI/ISPEZIONE COMPUTER ED EVENTUALE PERQUISIZIONE